



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2022, proposto da

s.r.l. – in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Caravella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, al Centro direzionale Is. E1 – int. 12, presso lo studio legale Fimmanò;

***contro***

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, in via Diaz n. 11;

***per l'annullamento***

- del silenzio inadempimento serbato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggistica per le province di Benevento e Caserta, nonché dal Ministero della Cultura, sulla diffida del 26 aprile 2021, tesa ad attivare il procedimento per la

stima dei reperti rinvenuti, ai sensi degli artt. 92 e ss. del d.lgs. n. 42/2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Cultura e per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. Michele Buonauro, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

1. Con decreto n. 2120 del 2014 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania ha dichiarato di interesse particolarmente importate gli immobili di proprietà della società ricorrente siti nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, alla via De Gasperi n. 98, riportati in catasto al foglio 14, particelle 2749 e 6172, in quanto interessati dal rinvenimento di reperti archeologici.

1.1. Dopo essersi conformata alle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza, la società ha chiesto l'attivazione del procedimento per la stima dei reperti rinvenuti e la conseguente determinazione del premio di rinvenimento, previsti degli artt. 92 e ss. del d.lgs. n. 42/2004. Oggi agisce per ottenere l'accertamento della illegittimità dell'inerzia che l'amministrazione ministeriale intimata avrebbe serbato in ordine all'obbligo di conclusione del procedimento appunto di definizione dell'indennità premio di rinvenimento.

1.2. Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per la Soprintendenza e per il Ministero della Cultura, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso.

1.3. Nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è meritevole di apprezzamento.

2.1. Deve rilevarsi che, sebbene la controversia sulla misura dell'indennità appartenga alla giurisdizione ordinaria (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 31/07/2010, n. 2067), è suscettibile di essere accertato di fronte al giudice amministrativo, mediante il ricorso avverso il silenzio della P.A., l'obbligo della P.A. di provvedere in ordine all'istanza del ricorrente di determinazione delle condizioni per il riconoscimento del premio; ed invero, ancorché il d.lgs. n. 42 del 2004 preveda la corresponsione, in favore del proprietario dell'area in cui il rinvenimento è avvenuto, del relativo premio, il ritrovamento di reperti archeologici non genera di per sé immediatamente nei riguardi dell'amministrazione l'obbligo giuridico a tale prestazione patrimoniale, bensì implica una preventiva valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione medesima sull'“an” della relativa corresponsione a fronte di regolare istanza avanzata dall'interessato, con conseguente piena giustiziabilità del comportamento omissivo.

2.2. Nel caso in esame, la Sovrintendenza, con nota n. 9467-P del 3.5.2022, ha inoltrato al Ministero gli atti dell'istruttoria preordinata all'emissione del provvedimento di liquidazione del premio di rinvenimento. Tuttavia l'atto depositato non è in grado di determinare la conclusione del complesso procedimento, mancando allo stato il nulla osta ministeriale.

3. Per tali ragioni non sussistono dubbi circa l'attuale inottemperanza dell'amministrazione ministeriale all'obbligo di concludere il procedimento in esame. Ai sensi degli articoli 92 e 93 del d.lg. 42/04, il Ministero della Cultura corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate e provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo, ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate; le norme chiaramente descrivono un procedimento complesso che il Ministero è tenuto ad avviare, non solo su istanza di parte, ma anche d'ufficio laddove, ricevuta la denuncia di ritrovamento,



disponga di tutti gli elementi necessari per concluderlo formulando la proposta di premio all'avente diritto. Sul punto giova rammentare che il DPCM 18.11.2010 n. 231 fissa in 180 giorni il termine per la definizione del procedimento di determinazione del premio di ritrovamento ex art. 93 d.lg. 42/04, periodo oramai decorso.

4. In conclusione deve disporsi l'obbligo in capo al Ministero della Cultura di completare il procedimento in atto senza ulteriori indugi, e comunque entro un termine che si stima congruo determinare in giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte (termini non soggetti a sospensione feriale).

4.2. In caso di ulteriore inerzia si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario *ad acta* che, sostituendosi all'Amministrazione, provvederà in luogo di quest'ultima, con oneri a suo carico.

4.3. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero della Cultura di concludere il procedimento di cui in parte motiva entro i termini e con le modalità pure ivi precisate.

Riserva la nomina di un commissario *ad acta*.

Condanna l'intimato Ministero, di cui è articolazione periferica la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (di cui euro 200,00 per spese presumibili), oltre accessori come per legge, nonché alla refusione del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 2 co. 8 L. 241/1990, dispone che, a cura della Segreteria, la presente decisione, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in via telematica

alla Procura regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Michele Buonauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Michelangelo Maria Liguori**

**IL SEGRETARIO**